

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1982, n. 955

*Disposizioni integrative e correttive del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto:

... *OMISSIS* ...

Art. 24

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Termini di decadenza - Rimborsi. – L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta della misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pa-

gamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

- a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e della data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto».

Art. 25

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Distribuzione, vendita al pubblico e aggio. – La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.

Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

- a) rivenditori di generi di monopolio: del cinque per cento se tale ammontare non supera i cinquanta milioni e del tre per cento sull'ammontare eccedente i cinquanta milioni;
- b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni;
- c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), b): del due per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dell'uno per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze può con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «valori bollati» ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente

di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre connesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate».

... OMISSIS ...

"ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE"

... OMISSIS ...

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Propor.		
23	Registri delle conservatorie dei registri immobiliari: a) registro generale d'ordine di cui all'art. 2678 del codice civile. Per ogni casella	500		Virtuale, marche o bollo a punzone	Non sono soggette all'imposta di cui contro le caselle utilizzate per fini diversi da quelli indicati nell'art. 2678 del codice civile ovvero per formalità non soggette a tributo o comprese in regime di abbonamento.
	b) registri delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni. Per ogni foglio sciolto di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789	3.000		Virtuale	
24	Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui al precedente art. 23, nonché nei registri navale, aeronautico ed automobilistico. Per ogni foglio	3.000		Carta bollata, marche, bollo a punzone o virtuale	Non è soggetta ad imposta la terza nota ipotecaria.

... OMISSIS ...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA